



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO

URBANISTICA

Ordinanza N. 2 del 16/01/2020

Oggetto: Ordinanza di sospensione immediata dei lavori di rifacimento del muro perimetrale del terreno Fg. 67 particella 121 di proprietà della Sig.ra MILANO Anna e ripristino dello stato dei luoghi.

Prot. n. 664

del 16.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la relazione di sopralluogo datata 11.01.2020 prot. n. 415, acquisita agli atti di questo Ufficio Urbanistico in data 16.01.2020 prot. n. 643 con la quale il personale del Comando di P. L., a seguito di richiesta telefonica inerente un presunto abuso edilizio in Contrada “Difesa delle Vigne” si portava sul luogo suddetto per verificare lo stato dei luoghi, **riscontrando che erano in corso i lavori di rifacimento del muro perimetrale del terreno distinto in catasto al Fg. 67 part. 121 intestato alla Sig.ra MILANO Anna, nata a Mottola il 19.02.1957 ed ivi residente alla Via Boccarello n. 29 senza nessun titolo abilitativo, rilevando, peraltro, che detti lavori consistevano nella posa in opera di conci di tufo per una lunghezza di 92 mt. e una altezza variabile da mt. 1 a 25 cm. circa e che il rifacimento, effettuato in conci di tufo, risulta a pochi centimetri di distanza dal muro perimetrale a secco esistente sul ciglio stradale. Tutti i suddetti lavori sono stati realizzati in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;**

RILEVATO, peraltro, che l’area in argomento ricade nella zona “E3” – art. 2.40 delle N.T.A. del vigente P.R.G. agricole di tutela degli elementi geomorfologici che, tra l’altro, prevede la prosecuzione dell’attività agricola nel rispetto di tutti gli elementi naturali, dei manufatti tradizionali presenti (muri di contenimento, muri a secco, cisterne, ecc.) e delle eventuali alberature (ulivo, mandorlo, ecc.), il rimboschimento con essenze vegetali caratteristiche dell’area (bosco ceduo o macchia mediterranea o pini di aleppo), disponendo il divieto assoluto di qualsiasi intervento di nuova costruzione;

CONSIDERATO, pertanto, che i suddetti lavori sono stati realizzati in assenza di qualsiasi titolo abilitativo e in contrasto con quanto indicato dall’art. 2.40 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

RITENUTO necessario adottare provvedimento di autotutela;

VISTI gli strumenti urbanistici com.li vigenti;

VISTA la L.R. 31.05.1980, n.56;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - art. 31;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 1 del 08.01.2020, con il quale ha conferito incarico al sottoscritto di Responsabile della Ripartizione Tecnica -Sezione Urbanistica - ai sensi degli artt.n.109 –comma 2- e n.107 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

Alla sig.ra MILANO Anna, meglio sopra generalizzata, di sospendere con decorrenza immediata tutti i lavori descritti in narrativa, e di ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della presente, con avvertenza che in caso di inadempienza, si procederà a norma di legge senza pregiudizio delle sanzioni penali;

AVVERTE

che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/01;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo presso il TAR PUGLIA – Sezione di Lecce – entro 60 gg. dalla notifica della presente;

La presente vale come avvio del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90 e succ. modif. ed int.;

Le SS.LL. potranno produrre osservazioni entro 10 gg. dalla notifica dell'ordinanza.

La presente ordinanza è notificata:

- Alla sig.ra MILANO Anna, in premessa meglio generalizzata;
- Al Comando di P.L. di Mottola che provvederà alla verifica dell'adempimento della presente;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Mottola.

Mottola, lì 16/01/20

Il Dirigente
CERTINI CLAUDIO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate